



# Ministero dell'Industria del Commercio edell'Artigianato

di concerto con il

MINISTERO DELLE FINANZE

e con il

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1991 contenente modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTO in particolare l'art. 3 del citato D.P.R. 25 luglio 1991 secondo il quale le emissioni diffuse provenienti dai depositi di oli minerali, ivi compresi i gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del D.P.R. medesimo;

MD/



VISTO il D.M. 25 marzo 1970, n. 9591, con il quale e' stato concesso all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - Compartimento di Milano - di installare nell'ambito della propria centrale termoelettrica di Brindisi un deposito di oli minerali collegato mediante una tubazione del  $\varnothing$  di 16" ad una tubazione dello stesso diametro di pertinenza della Societa' Montedison;

VISTI i DD.MM. 13 gennaio 1972, n. 10173, 19 maggio 1972, n. 10298, e 4 ottobre 1972, n. 10401, con i quali il predetto Ente e' stato autorizzato ad ampliare sino a complessivi mc. 200.560 la capacita' del deposito di cui trattasi;

VISTO il D.M. 22 dicembre 1975, n. 11007, con il quale l'ENEL e' stato autorizzato ad installare una tubazione del  $\varnothing$  di 20" e della lunghezza di m. 1.500 circa, di cui m. 760 all'esterno dell'area della centrale, per il rifornimento dei serbatoi del deposito dal molo di Costa Morena;

VISTO il D.M. 8 settembre 1977, n. 11405, con il quale e' stato concesso all'Ente di esercire il deposito in parola con la capacita' complessiva di mc. 200.522 sulla base della costituzione accertata in sede di collaudo effettuato dalla apposita Commissione interministeriale;

VISTO il D.M. n. 12060 del 14 luglio 1980 con il quale l'Ente e' stato autorizzato a modificare ulteriormente la costituzione del deposito in argomento ampliandone la capacita' complessiva fino a mc. 312.036;

VISTO il D.M. 12 aprile 1982, n. 12512, con il quale l'ENEL e' stato autorizzato ad installare nell'impianto in parola un nuovo sistema circuitale di alimentazione per i serbatoi n. 2 e n. 4 destinati al contenimento di olio combustibile derivato dalla diretta produzione dei pozzi petroliferi venezuelani Lagunillas;

VISTA la domanda in data 16 febbraio 1990, e la successiva precisazione del 21 marzo 1990, con le quali l'ENEL ha chiesto il rinnovo ventennale della concessione in scadenza il 25 marzo 1990;

VISTA la ministeriale n. 672900/A del 10 agosto 1994 con cui l'ENEL S.P.A. e' stata autorizzata ad installare ed esercire provvisoriamente un secondo punto di carico sull'oleodotto di collegamento del deposito con il pontile Costa Morena;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29;

del  
D.M.  
del  
Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Attivita' Turistico note n.



VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 che prevede tra l'altro la soppressione della Commissione Interministeriale per la Disciplina Petrolifera secondo i principi generali fissati dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

D E C R E T A :

Art. 1 - La validita' della concessione relativa all'esercizio del deposito costiero di oli minerali sito nell'ambito della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, accordata all'ENEL con il D.M. 25 marzo 1970, n. 9591, citato nelle premesse, e' rinnovata al nome dell'ENEL S.P.A. per venti anni fino al 25 marzo 2010.

Rimane invariata la capacita' del deposito con la seguente costituzione:

n. 1 serb.met.f.t. da mc.	111.514 = mc.	111.514	per olio combustibile
n. 4 serb.met.f.t. da mc.	50.000 = mc.	200.000	per olio combustibile residuo di raffineria
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	240 = mc.	240	per gasolio
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	45 = mc.	90	per oli lubrificanti
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	10 = mc.	100	per olio combustibile di recupero svuotamen- to oleodotto
	e mc.	32	di oli lubrificanti in fusti
	mc.	60	di olio isolante in fusti
-----			
TOTALE		mc.	312.036

Nel deposito sono anche installati i seguenti serbatoi di servizio:

- |                           |           |  |
|---------------------------|-----------|--|
| n. 1 serb.met.int. da mc. | 10 =      | per olio combustibile per l'impianto di riscaldamento dell'edificio mense e spogliatoi;  |
| n. 1 serb.met.int. da mc. | 5 =       | per gasolio uso combustione per l'impianto di riscaldamento delle palazzine dipendenti;  |
| n. 4 serb.met.f.t. da mc. | 1 = mc. 4 | per gasolio ad uso combustione per i due gruppi elettrogeni di emergenza della centrale. |

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura  
 Brindisi  
 del  
 Istituzione Poligrafica e Zecca dello Stato - S.



Il suddetto deposito e' collegato, mediante una tubazione del  $\varnothing$  di 16", ad una tubazione di pari diametro, gia' di pertinenza della Soc. Montedison ed ora delle Societa' Enichem S.P.A., Himont Italia S.R.L. e Brindisi Etilene S.R.L., per il rifornimento dell'olio combustibile alla centrale sia dai serbatoi dello stabilimento petrolchimico della predetta Azienda, sia dal mare.

Inoltre, il deposito e' collegato al molo di Costa Morena, per l'approvvigionamento di olio combustibile, mediante una tubazione, dotata di due punti di carico, avente  $\varnothing$  di 20" e lunghezza complessiva di m. 1.500 di cui m. 760 all'esterno dell'area della centrale.

Art. 2 - Alla Societa' e' fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito ed i relativi oleodotti.

Art. 3 - La Societa', per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, e' tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni, citata nelle premesse. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

Art. 4 - La Societa', ai sensi dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, e' tenuta a sottoporre l'impianto di deposito a verifica da parte di una apposita Commissione.

Tale Commissione sara' costituita da un funzionario tecnico, con funzioni di presidente, ed uno amministrativo della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un funzionario tecnico od amministrativo del Ministero delle Finanze.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Societa' concessionaria, all'uopo designati.

In ogni caso, la richiesta di verifica dovra' essere inoltrata dalla Societa' al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

Art. 5 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonche' quelli derivanti dalla vigente normativa in materia, ed in particolare l'obbligo di non usare macchinari ed impianti che possano produrre



del  
Dix  
n°  
del  
Commercio e dell'Artigianato

emissioni inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88, diverse da quelle consentite in via generalizzata dal D.P.R. 25 luglio 1991.

Roma, 9 FEB. 1995

IL MINISTERO DELLE FINANZE  
Dipartimento delle Dogane  
e delle Imposte Indirette  
Il Direttore Generale

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
Direzione Generale Fonti di  
Energia e Industrie di Base  
Il Direttore Generale

F.to SAPIENZA

F.to G. GATTI

IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE  
Direzione Generale del Demanio  
Marittimo e dei Porti  
IL Direttore Generale

F.to CILBERTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO

La presente ... 5 fogli  
e con ...

Roma, 9 FEB. 1995 IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*



*Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. del*